



COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA

(PROVINCIA DI FOGGIA)
SETTORE TECNICO

Piazza XX Settembre – c.a.p. 71028
Tel 0881/984007 – Fax 0881/984084



www.comune.santagatadipuglia.fg.it - e-mail: comune.santagatadipuglia.fg@halleycert.it

ORDINANZA N. 1 PROT.

COMUNE DI SANT'AGATA
Codice IPA: c_1447
Prot. 0003667 del 07/04/2022 EN



0202200 036678

Alla Sig.ra Viola Antonietta
Viale XXIV Maggios.n.c.
71028 Sant'Agata di Puglia (FG)

e.p.c. Comando Polizia Municipale
SEDE

e.p.c. Segretario Comunale
SEDE

e.p.c. Sindaco Pietro Bove
SEDE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

RICHIAMATO l'art. 107, comma 3, lett. g) del TUEL (decreto legislativo 267/2000) che ha attribuito ai dirigenti comunali la competenza ad emanare "tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;"

VISTO il rapporto di servizio del Comando Polizia Municipale prot. n° P.M. 13/2022 del 31/01/2022, (prot. gen. n. 857 del 31/01/2022) dal quale si evidenzia l'esistenza di una **tettoia in legno lamellare** realizzata in assenza di titolo autorizzativo valido su terrazzo esterno di proprietà ad uso esclusivo e a servizio dell'abitazione di proprietà della Sig.ra Viola Antonella sita in Viale XXIV Maggio n.8;

ACCERTATO che che l'opera oggetto del presente accertamento è stata realizzata **in assenza di titolo autorizzativo valido** in quanto la SCIA prot. n. 8363 del 29/09/2021 era sospesa, per cui ai sensi dell'art. 37 comma 1 "la realizzazione di interventi edilizi di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, in assenza della o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro";

RILEVATO che responsabile dell'abuso di che trattasi, come accertato dal Comando di P.M., risulta la Sig.ra Viola Antonietta nata a Foggia (FG) il 16/05/1975, residente in Sant'Agata di Puglia (FG) al Viale XXIV Maggio n. 8;

CONSIDERATO altresì che l'ordine di demolizione è atto dovuto in presenza di opere realizzate in assenza del prescritto titolo abilitativo, rappresentando questo un'attività vincolata, priva di margini di discrezionalità, rientrando nell'esercizio dei poteri sanzionatori e di controllo del territorio e repressione degli abusi edilizi previsto dagli articoli 27 e ss. del D.P.R. n. 380/2001;

LETTO l'art. 27 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii. *"Il dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità... omissis... nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi ... omissis ..."*.

CONSIDERATO ancora che, come affermato più volte dalla giurisprudenza, presupposto per l'adozione dell'ordine di demolizione di opere abusive è soltanto la constatata esecuzione di un intervento edilizio in assenza del prescritto titolo abilitativo, con la conseguenza che, essendo tale ordine un atto dovuto, esso è sufficientemente motivato con l'accertamento dell'abuso, e non necessita, quindi, di una particolare motivazione in ordine alle disposizioni normative che si assumono violate, né in ordine all'interesse pubblico alla rimozione dell'abuso, che è in re ipsa, consistendo nel ripristino dell'assetto urbanistico violato.

RITENUTO condividere l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza in merito alla non necessità: della comunicazione di avvio del procedimento in quanto *l'ingiunzione di demolizione di fabbricati non autorizzati costituisce un atto palesemente dovuto, pertanto l'assenza della comunicazione dell'avvio del relativo procedimento risulta irrilevante, anche alla luce di quanto disposto nell'art. 21 octies della l. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dall'art. 14 dell'11 febbraio 2005 n. 15, il quale esclude possa essere annullato il provvedimento, qualora sia palese che il suo contenuto dispositivo non può essere diverso da quello in concreto adottato;* dell'adozione del provvedimento di sospensione dei lavori, in quanto è sufficiente rilevare come la normativa in materia di repressione degli abusi edilizi non pone come presupposto necessario dell'ordinanza di demolizione *l'essere stato previamente emanato l'ordine di sospensione dei lavori.*

ATTESA la necessità di disporre per la demolizione delle opere sopra descritte, poiché realizzate abusivamente in assenza di titolo abilitativo ed inoltre contrastano con le norme urbanistiche rinvenenti dal Regolamento Comunale vigente;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 e succ. mod. ed integrazioni;

VISTO il regolamento per l'esecuzione della L. 13/07/1966 n. 615, emanato con Decr. Del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391, ed in particolare l'art. 6, comma 16 e 17 dello stesso regolamento,

VISTO l'art. 67 del regolamento edilizio comunale vigente.

VISTI gli atti d'ufficio;

ORDINA

Alla Sig.ra Viola Antonietta nata a Foggia (FG) il 16/05/1975, residente in Sant'Agata di Puglia (FG) al Viale XXIV Maggio n. 8;

1. **di provvedere** nel termine di **giorni novanta(90)** alla rimozione della tettoia in legno lamellare realizzata in mancanza di titolo autorizzativo;
2. **di non utilizzare**, l'opera abusivamente realizzata;
3. **di applicare** una sanzione amministrativa di € 516,00 per aver realizzato un'opera in totale assenza di titolo edilizio.

AVVERTE

Che in alternativa alla rimozione, nel caso sia possibile, può provvedere alla regolarizzazione e adeguamento della tettoia in legno lamellare esistenti, in conformità delle vigenti norme in materia, previa presentazione di una pratica in sanatoria;

Che in caso di inottemperanza all'ordine sopra impartito si procederà senza ulteriore avviso secondo quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto disposto dall'art. 31 comma 4-bis. applicando una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti nonché dai regolamenti e strumenti urbanistici comunali e delle relative norme regionali in materia.

L'Ufficio messi notificatori è incaricato della notifica del presente provvedimento agli interessati sopra generalizzati.

I Vigili Urbani e gli altri Agenti della forza pubblica sono incaricati della verifica della ottemperanza alla presente Ordinanza.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare, ricorso giurisdizionale: al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della presente, ai sensi dell'Art. 21 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 – e/o entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'Art. 9 del D.P.R. 24 dicembre 1971 n. 1199.

Sant'Agata di Puglia 07/11/2022

Il Responsabile dell'U.T.C.

arch. Carmine Biase

